



## **EMENDAMENTO Articolo 1, comma 2**

### **Docenti che hanno titolo a permanere con riserva nelle graduatorie provinciali**

**Alla lettera a) del comma 1-bis da inserire nell'articolo 12 della legge provinciale n. 24 del 1966, specificare che i docenti inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali per l'anno scolastico 2014/2015 hanno titolo a permanere con riserva **nella quarta fascia** delle graduatorie provinciali ad esaurimento.**

*a) Le graduatorie provinciali istituite per l'anno scolastico 2014/15 ai sensi del presente articolo e degli articoli 12/bis e 12/ter sono trasformate in graduatorie provinciali ad esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 vengono utilizzate ai fini della stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. I docenti che, in base alla normativa vigente, sono inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali per l'anno scolastico 2014/2015 hanno titolo a permanere con riserva **nelle nella quarta fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento. Qualora la riserva non venga sciolta entro l'anno scolastico 2016/2017, essi vengono depennati definitivamente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento. A partire dall'anno scolastico 2017/2018 non si procede più all'aggiornamento del punteggio.***

Si fa riferimento alla posizione delle persone che hanno avuto la possibilità di inserirsi con riserva nelle graduatorie provinciali, in base alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1132 del 2 aprile 2007.

*“In attesa di una specifica norma legislativa” la Deliberazione della Giunta del 2007 ha equiparato ai “docenti che frequentano nell'anno accademico 2006/2007 i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS)” tutti coloro che “nell'anno accademico 2006/2007 sono iscritti in uno Stato membro dell'Unione Europea ad un percorso di formazione professionale per l'esercizio della professione di docente”*

La Giunta provinciale dichiarava di voler creare la base normativa affinché le persone che si abilitano all'estero vengano inserite nelle graduatorie alle stesse condizioni di quanti si abilitano in Italia, di fatto ha operato invece una discutibilissima equiparazione tra situazioni molto diverse: studenti al primo anno in un percorso di laurea abilitante in altri paesi europei sono stati messi sullo stesso piano di laureati che frequentavano una specializzazione post-laurea a numero chiuso in Italia.

Un'equiparazione più corretta avrebbe dovuto riguardare semmai esclusivamente gli studenti frequentanti gli ultimi anni di un corso abilitante estero.

Molte persone, che nel 2006/2007 erano già laureate e già insegnavano, hanno potuto acquisire finalmente l'abilitazione solo con la prima sessione TFA. Ora sono collocati in quarta fascia e quindi in una posizione di svantaggio rispetto a persone che nel 2006/2007 avevano appena preso la maturità e a tutt'oggi non sono ancora in condizione di sciogliere la riserva.

Quando è stata istituita la quarta fascia per gli abilitati TFA il nostro sindacato aveva chiesto che in questa nuova fascia venissero collocati anche coloro che non avevano ancora sciolto la riserva.

L'emendamento propone di sanare con legge una situazione già originariamente palesemente incongrua e divenuta intollerabile con l'inserimento in coda degli abilitati TFA e l'esclusione degli abilitati PAS.

Con la collocazione in quarta fascia, chi scioglie la riserva mantiene comunque “il diritto acquisito” di essere nella graduatoria provinciale che diventerà ad esaurimento.

## **EMENDAMENTO art. 1, comma 2**

### **Requisiti speciali**

**Alla lettera b) del comma 1-bis da inserire nell'articolo 12 della legge provinciale n. 24 del 1966, modificare il quarto periodo.**

*b) (.....) Le nuove graduatorie provinciali per i posti e le classi di concorso delle scuole in lingua italiana vengono istituite dopo l'entrata in vigore delle norme provinciali relative ~~ai requisiti speciali prescritti per l'insegnamento nelle scuole della provincia autonoma di Bolzano~~ al coordinamento con il sistema di assunzione nelle altre province, garantendo equità di trattamento tra i docenti delle scuole dei tre gruppi linguistici.*

*Fino all'istituzione delle nuove graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana le attuali graduatorie provinciali continuano ad espletare le funzioni previste dalla normativa attuale.*

Il periodo esaminato corrisponde alla necessità della scuola italiana di prendere tempo per capire se e come verranno applicati i piani del governo nazionale sullo svuotamento delle graduatorie ad esaurimento, sulla chiusura delle graduatorie di istituto di terza fascia, sull'arruolamento esclusivamente tramite concorsi riservati ai soli docenti abilitati. Si tratta di misure che cambieranno in modo radicale lo scenario, richiedendo di intervenire anche con *norme provinciali di coordinamento con il nuovo sistema di assunzione nelle altre province.*

Il riferimento all'introduzione di *requisiti speciali* prescritti per l'insegnamento nelle scuole della provincia autonoma di Bolzano deve essere eliminato dalla legge provinciale, risulta troppo vago e generico per valere come accettabile indicazione di legge e nello stesso tempo risulta del tutto inadeguato a garantire un'ottimale collocazione delle scuole in lingua italiana nel futuro scenario nazionale.

Non è chiaro se i *requisiti speciali* cui si fa riferimento saranno richiesti solo per il trasferimento dalle graduatorie di altre province, o dovranno essere posseduti da tutti i docenti di tutte le scuole, italiane, tedesche e ladine della provincia.

Se i requisiti fossero richiesti solo per le scuole italiane, saremmo di fronte ad un'inaccettabile disparità di trattamento nei confronti dei docenti delle scuole tedesche e ladine.

Se – come preannunciato dall'Intendenza italiana - i requisiti speciali fossero addirittura incorporati nell'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole di lingua italiana (classi di concorso speciali), saremmo di fronte ad una inaccettabile disparità di trattamento anche nei confronti dei docenti delle altre regioni.

Se si intende richiedere, oltre alla normale abilitazione, il possesso di alcuni requisiti linguistici, questo dovrà essere non soltanto per le scuole italiane, ma anche per quelle tedesche e dovrà avvenire con adeguate tempistiche, facendo salva la posizione di chi sta già lavorando in provincia.

Il riferimento ai requisiti speciali deve essere abbandonato, sostituendolo con una formulazione più aperta, che consenta lo studio di soluzioni più adeguate (graduatorie a numero chiuso, con selezione all'ingresso? Graduatorie riservate a chi ha fatto il concorso in provincia di Bolzano? Ecc. ecc.).

E' importante inserire nella legge un impegno alla *equità di trattamento tra i docenti delle diverse scuole*. Le graduatorie provinciali ad esaurimento delle scuole tedesche e ladine accolgono nella quarta fascia gli abilitati del primo ciclo TFA e (con eventuale riserva) gli iscritti a Scienza della formazione primaria nel 2008/2009, 2009/20010 o 2010/2011, tutti attualmente invece esclusi dalle graduatorie provinciali di lingua italiana. Se le graduatorie provinciali di lingua italiana verranno trasformate in graduatorie ad esaurimento senza prima adeguarne la struttura, la diversità di trattamento nei confronti del personale in lingua italiana verrà confermato senza più possibilità di correzione.



**FLC GBW CGIL AGB**

**ALTO ADIGE SÜDTIROL**

*federazione lavoratori della conoscenza*  
*Gewerkschaft Bildung und Wissenschaft*

## **EMENDAMENTO Art. 1, comma 2** **Vincolo di permanenza**

**Nel comma 1-bis da inserire nell'articolo 12 della legge provinciale n. 24 del 1966, alla lettera b) modificare il sesto periodo, riducendo da 5 a 3 anni il vincolo di permanenza.**

*I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato tramite lo scorrimento delle nuove graduatorie provinciali non possono chiedere la mobilità fuori provincia per almeno ~~cinque~~ **tre** anni.*

Il vincolo di permanenza quinquennale, qui inserito con riferimento alle nuove graduatorie provinciali, è di fatto già presente nella normativa provinciale. Il vincolo è previsto nel comma 11 dell'art. 12/ter della stessa legge provinciale 24/1996 con riferimento a tutte le nomine a tempo indeterminato, a prescindere dalla tipologia di graduatoria. Tale comma dava applicazione ad una norma statale contenuta nella legge 106/2011. Il vincolo quinquennale è stato giudicato giuridicamente inappropriato ed è quindi intervenuto l'art. 15, comma 10 bis della legge 8 novembre 2013, n. 128 ed ora la normativa statale prevede un vincolo **triennale**.

**EMENDAMENTO Art. 1, comma 2**

**Obbligo di frequenza di aggiornamenti specifici per gli insegnanti provenienti da altre regioni.**

**Nel comma 1-bis da inserire nell'articolo 12 della legge provinciale n. 24 del 1966, alla lettera b) eliminare l'ultimo periodo.**

~~Per insegnanti provenienti da altre regioni d'Italia che entrano nelle graduatorie provinciali viene resa obbligatoria la frequenza, entro il primo anno di insegnamento, di aggiornamenti specifici sulle basi di storia della Provincia autonoma di Bolzano e della sua autonomia nonché sulle metodologie di insegnamento in contesto plurilingue.~~

Il comma 11 dell'articolo 1 già prevede il *periodo di inserimento professionale* nei primi due anni scolastici di servizio nelle scuole della Provincia!

Gli aggiornamenti sulla storia, l'autonomia ecc. ecc possono senz'altro essere inseriti tra *le iniziative specifiche di formazione* obbligatorie per tutti e non soltanto *per gli insegnanti provenienti da altre Regioni d'Italia*, come prevede in modo assai inelegante e discutibile il testo approvato in commissione.



## **EMENDAMENTO Articolo 1, comma 3** **Modalità di assunzione**

**Riscrivere il comma 2-bis da inserire nell'articolo 12 della legge provinciale n. 24 del 1966.**

3. 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater:

*“2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il contingente complessivo dei posti annualmente disponibili per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, viene assegnato nel modo seguente:*

- a) il 50 per cento dei posti, quindi un posto ogni due, mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami;*
- b) il restante 50 per cento dei posti, quindi il secondo posto ogni due, mediante scorrimento alternato delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al comma 1/bis, lettera a) e delle nuove graduatorie provinciali di cui al comma 1/bis, lettera b).*

*2-ter. Nel caso in cui siano esaurite una o più delle graduatorie di cui al comma 2-bis per l'accesso a un ruolo della scuola primaria o per una classe di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, tutti posti vengono assegnati mediante scorrimento delle graduatorie restanti.*

*La sequenza delle assunzioni riprende ogni anno dove si era interrotta, con la prima delle posizioni escluse nell'anno precedente.*

*In sede in prima applicazione di questa norma si inizia ~~con la graduatoria di cui al comma 2-bis, lettera e)~~ dove la sequenza delle assunzioni si era interrotta nel 2014, scegliendo tra le preesistenti graduatorie di merito del concorso e le preesistenti graduatorie provinciali.*

La distribuzione dei posti immaginata dalla Commissione legislativa (50%, 40%, 10%) è molto difficile da applicare in pratica. Bisogna chiarire come andrebbero applicate le percentuali, con particolare riguardo al metodo di arrotondamento e stabilire in modo chiaro le sequenze. Esempio: sono da attribuire 5 posti,  $50\%=2,5$ ;  $40\%=2$ ;  $10\%=0,5$ . Un posto corrisponde a un numero intero. Come si fanno gli arrotondamenti? Per quali graduatorie? Per la graduatoria c), perché la legge dice che si inizia da lì? Oppure per la graduatoria a), visto che deve avere almeno il 50% dei posti?

Il testo dice che alla graduatoria c) deve essere assegnato il **restante** 10% dei posti, quindi si può attribuire alla graduatoria c) solo il decimo posto, se ne possono attribuirne 2 solo se ci sono almeno 20 posti, ecc.

L'attribuzione alla graduatoria c) del “restante” 10% è in contraddizione con l'indicazione di partire, in sede di prima applicazione, proprio con la graduatoria c).

L'attribuzione ad una graduatoria del solo 10% dei posti è comunque problematica. In pratica l'utilizzo della graduatoria c) sarebbe solo residuale. Verrebbe quindi meno il principio di bilanciamento tra “merito concorsuale” (graduatoria a), “diritti acquisiti in base al momento dell'abilitazione” (graduatoria b) ed “anzianità di servizio” (graduatoria c).

Lo sbilanciamento è ancora più grave, se si confermasse la possibilità di rimanere con riserva nella graduatoria b) concessa a chi si sta abilitando all'estero (vedi emendamento precedente).

**Proponiamo di ripristinare le percentuali proposte inizialmente dall'Amministrazione, modificando il testo per renderlo più semplice e aderente alle modalità applicative.**

E' bene ripartire con i primi esclusi dell'anno precedente, per i quali l'aspettativa di assunzione era ormai concreta. In sede di prima applicazione, tra la vecchia e la nuova graduatoria provinciale va data precedenza alla prima, dove sono i docenti con maggiore anzianità di abilitazione che negli anni scorsi hanno maturato aspettative più concrete di assunzione.



## **EMENDAMENTO Art. 1, comma 4, Dotazione organica provinciale supplementare**

**Il comma 4 dell'articolo 1 è così sostituito:**

**4. Il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è ~~così sostituito~~ è soppresso. Nella legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito un nuovo articolo 12/x**

### *Articolo 12/x*

#### *“Dotazione organica provinciale supplementare”*

*“Al fine di evitare una ingiustificata successione di contratti a tempo determinato, per far fronte ad esigenze durature del sistema scolastico è istituita la dotazione organica provinciale supplementare. Concluse le operazioni di assunzione in ruolo sui posti vacanti, la dotazione organica provinciale supplementare è utilizzata per coprire con ulteriori assunzioni a tempo indeterminato almeno il cinquanta per cento dei posti che siano rimasti vacanti o risultino disponibili dall'inizio dell'anno scolastico sino ad almeno il termine delle lezioni.*

*I criteri e le modalità per l'istituzione di tale dotazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, compresa la possibilità di aumentare detta dotazione per assumere a tempo indeterminato, tramite scorrimento delle graduatorie provinciali, i docenti con un'elevata anzianità di servizio.*

*I docenti assegnati alla dotazione organica provinciale supplementare sono utilizzati secondo le disposizioni contrattuali in materia di mobilità, sino a quando, per tale via, verrà loro attribuita la sede di servizio definitiva.*

*Ai predetti docenti è conferito un incarico a tempo indeterminato con sviluppo di carriera secondo le vigenti disposizioni. Alla maggiore spesa si fa fronte con gli stanziamenti ordinari iscritti in bilancio nei corrispondenti capitoli relativi al pagamento delle competenze spettanti al personale docente.”*

Il testo sulla dotazione organica provinciale supplementare non deve rimanere nascosto in un articolo intitolato “*graduatorie provinciali del personale docente*”, ma merita un articolo specifico.

Dopo la sentenza della corte di giustizia europea, il testo deve essere riformulato chiarendo che la dotazione organica supplementare provinciale risponde proprio alle esigenze di contenimento del precariato indicate dalla corte.

Non è opportuno indicare un limite come quello dei 15 anni, che risulterebbe comunque elevatissimo a fronte dei 36 mesi stabiliti dalla norma generale. Meglio un'indicazione più generica (“*anzianità di servizio elevata*”), lasciando alla Giunta provinciale, in attesa di norme di legge più stringenti, la decisione su eventuali incrementi della dotazione organica supplementare al fine di evitare l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

## **EMENDAMENTO Art. 1, comma 5** **Conferma sul posto di servizio dell'anno precedente**

**Nel comma 7, inserito nell'articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 eliminare il riferimento al personale con contratto a tempo indeterminato e aggiungere una specificazione alla fine del quarto periodo, per mantenere nelle assunzioni un riferimento alla posizione in graduatoria.**

5. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6 e 7:

(...)

*7. Al fine di favorire la continuità didattica ed organizzativa possono richiedere la conferma sul posto di servizio dell'anno precedente ~~sia i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato~~ ~~e~~ i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, purché siano inseriti nelle graduatorie provinciali e abbiano prestato almeno tre anni di servizio. Ai fini della conferma, i docenti interessati devono aver superato un'apposita procedura di valutazione, che si svolge all'interno della rispettiva scuola. La valutazione è effettuata nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità e comprende in ogni caso una valutazione del servizio prestato ed un colloquio riguardante l'esperienza professionale e l'aggiornamento professionale effettuato. La Giunta provinciale stabilisce con delibera ulteriori modalità e criteri per lo svolgimento della procedura di valutazione e la conferma del posto nella sede di servizio, **garantendo comunque una possibilità di assunzione per i docenti che in graduatoria provinciale sono in posizione utile in relazione al numero complessivo di posti disponibili.** È anche prevista la possibilità di contratti pluriennali a tempo determinato.”*

In un articolo di legge intitolato *Graduatorie provinciali del personale docente* ci si rivolge anche ai docenti a tempo indeterminato, che non centrano nulla con le graduatorie. La cosa risulta assolutamente inappropriata.

Per il personale a tempo indeterminato la continuità dovrebbe di regola essere garantita nella sede di titolarità. Così come è scritta, la legge imporrebbe a tutti i docenti di affrontare una procedura di valutazione per essere confermati nella propria scuola di titolarità. Evidentemente ci si voleva riferire solo ai docenti che sono in servizio in una scuola diversa da quella di titolarità (assegnazione provvisoria, utilizzazione). La possibilità di chiedere la conferma in una sede di servizio diversa da quella di titolarità è attualmente già prevista nei contratti provinciali sulla mobilità annuale del personale docente. Quella è la sede giusta per intervenire. Il contratto può essere perfezionato prevedendo una valutazione. Il personale a tempo indeterminato non deve essere coinvolto in questo articolo!

Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, è opportuno inserire nella legge una clausola di salvaguardia, affinché le conferme sui posti (che avranno inevitabilmente un forte carattere di casualità, legato al permanere o meno della singola disponibilità nella scuola) non finiscano per escludere da ogni possibilità di assunzione dei docenti che sarebbero in posizione utile in graduatoria, in relazione al numero complessivo di posti disponibili.

## **EMENDAMENTO Art. 1, comma 8**

### **Trasferimento da altre province nelle graduatorie provinciali**

Il comma 9 dell'art. 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

*“9. L'aggiornamento delle graduatorie provinciali è effettuato con cadenza annuale. Il trasferimento da altre province **nelle graduatorie provinciali di cui al comma 1-bis, lettera a) dell'articolo 12** è possibile, in base al punteggio determinato secondo i criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e nel rispetto della fascia di appartenenza esclusivamente nell'anno di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nazionali ~~ed è disposto solamente nei confronti dei docenti che siano in possesso dei requisiti speciali prescritti per l'insegnamento nelle scuole della provincia di Bolzano.~~”*

Il trasferimento nel rispetto della fascia di appartenenza può avvenire soltanto dalle graduatorie ad esaurimento nazionali (che dovrebbero essere svuotate nel 2015). Dovrebbe quindi essere esclusivamente verso le “vecchie” graduatorie provinciali, che dovranno a loro volta essere trasformate in graduatorie ad esaurimento.

Non è chiaro come si dovrà procedere all'aggiornamento dei punteggi dal 2017/18.

Le “nuove” graduatorie provinciali non esistono fuori dall'Alto Adige, in questo caso non si tratta di regolare i trasferimenti, ma più in generale di regolare nuovi accessi.

Per la scuola tedesca e ladina e per l'insegnamento della seconda lingua basterà probabilmente il requisito della madre lingua.

Per la scuola italiana servirà una normativa organica per **il coordinamento con il sistema di assunzione nelle altre province**. Il riferimento a non meglio definiti “requisiti speciali per l'insegnamento nelle scuole della provincia di Bolzano” deve essere eliminato dalla legge. Valgono al riguardo le osservazioni espresse con l'emendamento all'art. 1, comma 2.



## **EMENDAMENTO Art. 1, comma 10**

### **Mobilità del personale docente tra le scuole provinciali e quelle a carattere statale**

L'art. 12-quinquies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12-quinquies (*Mobilità del personale docente*)

*“I docenti inquadrati con contratto a tempo indeterminato nel profilo professionale del personale docente delle scuole di musica e delle scuole di formazione professionale della provincia (categoria docenti con diploma di laurea quinquennale o diploma di laurea di vecchio ordinamento ad esso equiparato) possono accedere ai ruoli del personale docente nelle scuole a carattere statale, purchè in possesso della abilitazione richiesta per la specifica tipologia di posto o classe di concorso. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole a carattere statale possono accedere ai ruoli del personale docente delle scuole di formazione professionale della provincia. Gli accessi avvengono nel rispetto dei criteri stabiliti, a seconda della competenza, rispettivamente dalla Giunta provinciale o dalla contrattazione collettiva.”*

Non è né legittimo, né opportuno consentire l'accesso alle classi di concorso della scuola a carattere statale a personale privo della specifica abilitazione richiesta dalla normativa statale.

Si introdurrebbe altrimenti un meccanismo che danneggia gravemente i docenti che sono in possesso di una regolare abilitazione e che attendono da anni di essere assunti a tempo indeterminato.

Il requisito dell'abilitazione deve essere esplicitamente indicato nella legge, pena la sua illegittimità per eccesso di competenza.

## **EMENDAMENTO Art. 1, comma 11**

### **Periodo di inserimento professionale**

**Nel comma 4 dell'articolo 12- sexies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, inserito dall'art. 1, comma 11, aggiungere una specificazione per rendere più equilibrata la sanzione conseguente al mancato superamento della prova.**

11. Dopo l'articolo 12-quinquies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 12-sexies (*Periodo di inserimento professionale*)

(.....)

*4. Il primo anno scolastico del periodo di inserimento professionale costituisce, per il personale di cui al comma 1, il periodo di prova. In caso di valutazione negativa, il periodo di prova può essere ripetuto, ove possibile, in un'altra scuola. Il mancato superamento anche del secondo periodo di prova comporta l'esclusione dalla graduatoria dalla quale si è stati assunti. In presenza di gravi motivazioni l'Intendente scolastico può decretare l'esclusione da tutte le graduatorie provinciali e d'istituto.*

Il principio dell'inserimento guidato per i docenti neoassunti dalle graduatorie è condivisibile, ma l'introduzione di un periodo di prova comporta diversi problemi, anche sotto il profilo della legittimità.

Come si coordina questo articolo con le norme già in vigore?

E' legittima una bocciatura “professionale” prima che il docente abbia potuto concludere la formazione prevista? E' legittima una bocciatura definitiva con esclusione per sempre da tutte le graduatorie? La bocciatura in un insegnamento può essere legittimamente estesa ad un insegnamento diverso? Se un docente che non supera la prova acquisisse poi un'abilitazione, sarebbe comunque escluso da tutte le graduatorie?

Un docente che ha già superato la prova, può essere bocciato alla selezione per l'abilitazione? Può essere bocciato nel successivo anno di prova dopo l'assunzione in ruolo? Che validità ha dunque il superamento della prova “provinciale”? Quante prove deve superare un docente?

In particolare la sanzione prevista per il mancato superamento dalla prova (l'esclusione da tutte le graduatorie) appare troppo squilibrata. Questo squilibrio mette in forse la legittimità della norma e apre la strada a sicuri contenziosi. Lo squilibrio sottopone i Dirigenti ad una pressione che potrebbe risultare addirittura controproducente dal punto di vista dell'effettiva capacità di selezione. E' opportuno quindi che la sanzione più pesante sia decisa, in presenza di gravi motivazioni, dall'Intendente scolastico.

## **Emendamento Art 1, comma 11** **Spezzoni orari fino a 6 ore**

11. Dopo l'articolo 12-quinquies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 12-sexies e 12-septies:

(.....)

### *Art. 12-septies*

*Fatta salva la copertura con contratti a tempo determinato degli spezzoni orari superiori a sei ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, gli spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore settimanali possono essere attribuiti dai dirigenti scolastici, con il consenso degli interessati, ai docenti in servizio nella scuola in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.*

Proponiamo di inserire nella legge omnibus-istruzione un passaggio per chiarire esplicitamente che l'attribuzione degli spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti interni alla scuola è una possibilità, ma non un dovere. La questione è attualmente regolata da una legge statale<sup>1</sup>, secondo la quale il dirigente scolastico deve prioritariamente assegnare gli spezzoni ai docenti già in servizio nella scuola. Il dirigente scolastico ritiene più utile chiamare un supplente si espone quindi al rischio di un ricorso.

L'obbligo di attribuire le ore prioritariamente ai docenti interni contraddice la logica dell'organico funzionale, così come viene attribuito in base alle regole provinciali. Alla scuola si attribuisce un organico definito nella propria consistenza complessiva in base a determinati parametri (alunni, classi, ecc.) e spetta al dirigente scolastico ottimizzarne la composizione. Se il dirigente scolastico è costretto in via prioritaria a saturare le cattedre dei docenti interni a venti ore e oltre, le risorse complessive a disposizione della scuola si riducono, con il risultato che la scuola non potrà effettivamente godere in modo pieno dell'organico funzionale di cui avrebbe diritto sulla base dei parametri individuati dall'Intendenza nel rispetto della delibera provinciale.

Lo Schulamt non ritiene che la norma statale sia applicabile al contesto provinciale, ma in assenza di una norma provinciale di pari livello, la prassi espone i dirigenti scolastici al rischio di un ricorso. Per questo motivo è importante cogliere l'occasione della legge omnibus per dare alle scuole una base normativa chiara.

---

<sup>1</sup> Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 22. 4. *Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.*

Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131 Art. 14. *Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448 all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.*



## **EMENDAMENTO Art. 2** **Organici delle istituzioni scolastiche**

Art. 2 *Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”*

1. Il comma 1 dell’articolo 15-bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:

*“1. ~~La Giunta provinciale disciplina l’istituzione dei ruoli del personale ispettivo, direttivo e insegnante delle scuole. Al fine di garantire la continuità didattica del personale insegnante e sulla base dei criteri stabiliti dai commi 2, 3 e 4, la Giunta provinciale provvede ad adottare misure pluriennali per esoneri, utilizzi, distacchi, lavoro a tempo parziale e assegnazioni definitive di sede. La Giunta provinciale stabilisce anche i termini per la presentazione delle domande per la fruizione di assenze di durata annuale.”~~*

*Gli organici del personale ispettivo, dirigente e docente e gli organici funzionali delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 15 sono determinati anche sulla base dei criteri stabiliti dai commi 2, 3 e 4.”*

2. Dopo l’ultimo comma dell’articolo 15-bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è inserito il seguente comma:

*Al fine di favorire la continuità didattica del personale insegnante, nel rispetto delle competenze della contrattazione collettiva, la Giunta provinciale emana indicazioni e misure per favorire la pluriennalità di esoneri, utilizzi, distacchi, lavoro a tempo parziale e assegnazioni definitive di sede. La Giunta provinciale stabilisce anche i termini per la presentazione delle domande per la fruizione di assenze di durata annuale.*

L’articolo non era presente nel testo presentato al Consiglio scolastico provinciale. Il testo risulta particolarmente confuso, specialmente nella versione italiana.

L’art. 15 bis della legge sull’autonomia delle scuole non riguarda *l’istituzione di ruoli*, bensì la *determinazione degli organici* e dei criteri per la loro assegnazione alle scuole.

I criteri stabiliti dai commi 2, 3 e 4 riguardano la determinazione degli organici e non, come si evincerebbe dal testo proposto, la pluriennalità di esoneri, distacchi, ecc.

Il testo originario del comma 1 dell’art. 15 bis (*“Nell’ambito delle dotazioni organiche complessive definite in base alle vigenti disposizioni, gli organici del personale ispettivo, dirigente e docente ed i criteri per le relative assegnazioni alle istituzioni scolastiche sono determinati dalla Giunta provinciale, anche sulla base dei criteri stabiliti dai commi 2, 3 e 4.”*) era stato introdotto dalla legge provinciale 2 del 2008. Il testo introdotto nel 2008, parlando di *organici determinati dalla Giunta*, pone problemi di coordinamento con il preesistente art. 15, che attribuisce agli *Intendenti scolastici* la competenza a determinare concretamente gli organici funzionali delle singole istituzioni scolastiche *in base ai criteri emanati dalla Giunta provinciale*, ovviamente *entro il limite della dotazione organica complessiva* stabilita dalla Giunta stessa.

Per correggere la contraddizione qui segnalata, essendo le diverse competenze della Giunta e delle Intendenze già indicate nel precedente articolo 15, il comma 1 dell’art. 15 bis potrebbe semplicemente essere riformulato in forma impersonale: *“gli organici sono determinati ...”*

Il riferimento alla pluriennalità di determinate misure di gestione del personale deve essere stralciato dal comma 1 ed eventualmente inserito in un comma finale aggiuntivo, con una formulazione più rispettosa delle competenze contrattuali in queste materie.

## **EMENDAMENTO Art. 3, comma 1** **Riconoscimento dell'offerta formativa**

*Stralciare l'intero articolo relativo al **Riconoscimento dell'offerta formativa**.*

La questione era già stata ampiamente dibattuta quando è stata emanata la legge provinciale sulla riforma del primo ciclo di istruzione e aveva trovato un giusto punto di equilibrio. Adesso torna di attualità in seguito all'introduzione forzata dell'orario settimanale su cinque giorni.

Con questo articolo si torna a incidere sull'autonomia delle scuole, intervenendo nella quota riservata, senza considerazione delle scelte fatte da ciascun istituto per caratterizzare la propria identità. La quota si chiama riservata perché, per principio, dovrebbe rimanere riservata alla scuola.

Nelle scuole del primo ciclo (primarie e medie) tedesche e italiane (sono escluse le ladine) i genitori potranno esigere un esonero di 34 ore all'anno, nelle scuole tedesche l'esonero riguarda la quota riservata alle istituzioni scolastiche, nelle scuole italiane "la medesima disciplina" (musica?, strumento musicale?).

Il comma 3 e seguenti estendono il possibile riconoscimento dell'offerta formativa alle scuole del secondo ciclo. Il meccanismo prefigurato lascia aperti molti interrogativi.

Fatte salve tutte le considerazioni di principio sui compiti istituzionale delle scuole (la loro finalità costituzionale non è offrire servizi a domanda individuale) e sulla diversa natura delle offerte scolastiche ed extrascolastiche (ad esempio, le prime devono essere gratuite, mentre le seconde, come anche nel caso delle scuole di musica, sono a pagamento), non si capisce se il riconoscimento dell'attività svolta da un alunno implichi una valutazione da parte della scuola sull'attività svolta dall'alunno. Come può il consiglio di classe valutare l'attività extrascolastica del singolo alunno? Ci si limita a mettere agli atti la dichiarazione delle agenzie esterne? Gli insegnanti della scuola di musica faranno parte del consiglio di classe? Come si garantisce altrimenti la valutazione collegiale? Modifiche del piano dell'offerta formativa, convenzioni, definizione di criteri, ecc. Come potrà essere fatto tutto questo senza determinare un notevole aumento degli adempimenti burocratici richiesti alle scuole e ai docenti?

Inoltre, quali ore vengono ridotte per questi alunni e in che modo? Con l'esonero si riduce anche il programma dell'alunno? Le verifiche necessarie rimangono uguali? Gli sportivi non parteciperanno più alla lezione di educazioni motoria?